



Comune di Uri

Provincia di Sassari

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 - ☎ 0794187058-59 –

AREA FINANZIARIA	Determinazione N.	35	Indice N. 429
	Del	10-10-2019	
CIG			

OGGETTO: Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019.

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Uri, 10-10-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alciator Alessandro

Parere di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto L.gvo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Li 10-10-2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alciator Alessandro

Attestazione di Pubblicazione

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata All'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 903

dal ___11-10-2019___ al ___26-10-2019___.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Sanna Letizia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li ___11-10-2019___

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alciator Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;
- occorre procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019;
-

Richiamato l'art. 67 del CCNL 2016/2018 il quale introduce nuove regole di costituzione del Fondo risorse decentrate, e in particolare, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...”* (1° comma);

Preso atto che l'importo di cui al comma 1 dell'art.67 è stabilmente incrementato dalle risorse elencate al comma 2 e continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, descritti a comma 3;

Dato atto che fra le risorse stabili elencate nell'art.67, comma 2:

- alla lettera a) è previsto l'incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- alla lettera b) è previsto l'incremento di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- che nella dichiarazione congiunta n. 5 viene espressamente concordato tra le parti che tali incrementi, essendo derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- che tale dichiarazione è stata puntualmente citata anche nella deliberazione n. 6/2018 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno verificato la compatibilità economica e finanziaria e hanno certificato positivamente il contratto nazionale;
- che, a seguito dei diversi orientamenti espressi dalle sezioni regionali della Corte dei Conti in merito al rapporto tra gli aumenti previsti dall'art.67, comma 2, del CCNL 2016/2018 e il limite previsto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017, la sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n.19 del 18.10.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

– che, successivamente, il D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito in Legge 11/02/2019, n.12, all’art. 11, rubricato “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, ha così disposto: *“1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in 6 deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23”;

- che il citato art.11 del D.L. n.135/2018, disposizione consente di non includere nel tetto del 2016 – oltre alle risorse di cui all’art. 67, co. 2, lett. a) e b) del CCNL del comparto funzioni locali del maggio 2018 (oggetto specifico della recente delibera della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG) – le eventuali risorse aggiuntive previste dalle future tornate contrattuali;

Dato atto inoltre che l’importo di cui al comma 1 dell’art.67 continua ad essere alimentabile con importi variabili annualmente elencati al comma 3;

Rilevato che l’art. 68, comma 1 – ultimo capoverso, del CCNL 2016/2018, prevede che siano rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Che la parte variabile del fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno 2019, è determinato con l’importo storicizzato di Euro 4.387,00, finanziato con risorse del “Fondo unico per gli enti locali”, (ex L.R. n.19/1997 - Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna);

Dato atto che con eventuale successiva determinazione, a seguito di eventuali indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Vista altresì la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018, la quale nel sancire che: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*, conferma l’esclusione dal limite del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente degli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, a seguito della modifica apportata allo stesso articolo da parte della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che ha aggiunto il comma 5/bis, permettendo il superamento dell’interpretazione restrittiva operata dalla stessa Sezione Autonomie con deliberazione n.24 del 10/10/2017;

Richiamata altresì la dichiarazione congiunta n. 9 al CCNL 2016/2018, con la quale le parti hanno preso atto *“positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già*

espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017";

Visto l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Atteso che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2019;

Visto altresì l'art.67 comma 7 del CCNL 2016/2018 il quale stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017”;*

Specificato che il limite introdotto dall'art.23, comma 2, del D.lgs n.75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, come sostenuto dalle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, pareri nn.99/2018 e 27/2019, Lombardia pareri nn.54/2018 e 116/2018, Toscana, parere n. 277/2019);

Esaminato l'art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 con il quale viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Ritenuto, in linea con l'interpretazione Anci – Ifel, che la predetta disciplina non sia immediatamente applicabile, in quanto la stessa è contenuta nel medesimo comma che definisce le nuove regole per le assunzioni che sono subordinate all'emanazione di un apposito decreto attuativo;

Valutato opportuno, nelle more dell'emanazione del predetto decreto attuativo, procedere comunque alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2019;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 72.437,59 come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2019”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ricordato che per l'anno 2016:

- il Fondo era pari a complessivi € 61.547,00 di cui € 462,00 per incentivo di progettazione ex D.Lgs 163/2006 escluso dai limiti del fondo ai sensi dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015;
- l'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative ammontava a complessivi € 37.950,00;

Specificato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2019 al trattamento accessorio del personale, comprendente il Fondo delle risorse decentrate al netto delle voci escluse (Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n.50/2016, Incentivi tributi, compensi ISTAT) e gli importi (seppure non allocati nel Fondo) destinati all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative non supera il corrispondente importo dell'anno 2016 e rispetta quindi l'art.23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;

Dato atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.8.2000 n.267;

Vista la deliberazione C.C. n° 20 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Tanto premesso e considerato;

Visto il decreto del Sindaco di Uri n. 5 del 10/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di Servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019, come da prospetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che, qualora venga emanato il Decreto attuativo dell'art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si provvederà alla eventuale rideterminazione del presente Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e nel rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs n.75/2017;

Di quantificare l'importo del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019 nella cifra complessiva di € **72.437,59** di cui € 59.041,28 (risorse di parte stabile) ed € 13.396,31 di parte variabile (di cui € 4.387,00 soggette al limite ex art.23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 ed € 9.009,31 non soggette al predetto limite);

Di attestare che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2019 al trattamento accessorio del personale, comprendente il Fondo delle risorse decentrate al netto delle voci escluse (Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n.50/2016, Incentivi tributi e compensi Istat) e gli importi (seppure non allocati nel Fondo) destinati all'indennità di posizione e di

risultato delle Posizioni organizzative, **non supera** il corrispondente importo dell'anno 2016 e rispetta quindi l'art.23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

Di dare atto che nel corso dell'anno 2019 il Fondo per il trattamento accessorio è stato parzialmente utilizzato per le spese fisse a carico del Fondo stesso (PEO anni pregressi e indennità di comparto) per l'importo di € 33.485,58 e che pertanto si rende necessario procedere all'impegno della sola quota residua utilizzabile di € 38.952,01, di cui:

€ 32.536,34 quale fondo trattamento accessorio che sarà oggetto di contrattazione decentrata;

€ 1.942,50 quale quota prevista per incentivo funzioni tecniche;

€ 1.831,17 quale quota compensi per rilevazioni statistiche a carico dell'ISTAT;

€ 2.642,00 quale quota incentivi tributi;

Di impegnare per quanto sopra esposto, l'importo complessivo di € 32.536,34 quale quota del fondo per il trattamento accessorio da ripartire in contrattazione decentrata, con imputazione contabile all'esercizio finanziario 2019;

Di dare atto che con eventuale successiva determinazione, a seguito di eventuali indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di natura variabile;

Di dare atto che all'impegno e contestuale accertamento delle somme presunte previste per funzioni tecniche, incentivi tributi e compensi ISTAT si procederà con successivo provvedimento, a seguito di definizione delle stesse, con riferimento sia all'entrata che alla spesa;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;